REGOLAMENTO (CEE) N. 1881/77 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 1977
che modifica i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il risone e il riso semilavorato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio, del 21 luglio 1976, relativo alle norme per la fissazione anticipata dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prelievo o la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo è da modificarsi, in caso di fissazione anticipata, in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione o dell'esportazione ; che l'importo fissato in anticipo deve pertanto essere aumentato o diminuito della differenza tra il prezzo d'entrata valido il giorno della domanda del titolo e quello valido il giorno dell'importazione o dell'esportazione ;

considerando che per il risone e per il riso semilavorato non viene fissato alcun prezzo d'entrata ; che dal disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1428/76 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (4), risulta tuttavia che la modifica deve essere effettuata per il risone sulla base del prezzo d'entrata del riso semigreggio e per il riso semilavorato sulla base del prezzo d'entrata del riso lavorato, applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 19, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76 ;

considerando che i predetti tassi di conversione e le relative norme di applicazione sono stati stabiliti con regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1572/77 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In caso di fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di risone e di riso semilavorato, l'importo risultante dalla modifica effettuata in funzione del prezzo d'entrata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari :

— per il risone, alla differenza tra il prezzo d'entrata valido per il riso semigreggio il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione o di esportazione e quello valido il mese dell'importazione o dell'esportazione ; a tale differenza è applicato il tasso di conversione fissato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 467/67/CEE ;
— per il riso semilavorato, alla differenza tra il prezzo d'entrata valido per il riso lavorato il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione o di esportazione e quello valido il mese dell'importazione o dell'esportazione ; a tale differenza è applicato il tasso di conversione fissato all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 467/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.
(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
(5) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 26.